

Decreto Legge 09.11.2020 n. 149 c.d. "Decreto Ristori-bis"

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELL'ECONOMIA	
<p>Rideterminazione del contributo a fondo perduto e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali (articolo 1)</p>	<p>L'art. 1 del DL 149/2020 modifica il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Ristori (DL 137/2020), al fine di sostenere gli operatori Iva dei settori economici colpiti dalle nuove misure restrittive introdotte dal DPCM 24.10.2020.</p> <p>Vengono ampliati i codici Ateco che possono fruire del contributo a fondo perduto del DL 137/2020, mediante la previsione del nuovo Allegato 1 che sostituisce il precedente.</p> <p>Tra le nuove attività si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli internet point (codice Ateco 619020) e la ristorazione con somministrazione con preparazione di cibi da asporto (codice Ateco 561020), con quota percentuale ai fini del calcolo del contributo in misura pari al 50%. • le attività di fotoreporter (codice Ateco 742011), le lavanderie industriali (codice Ateco 960110) e i corsi di danza (codice Ateco 855201), con quota percentuale ai fini del calcolo del contributo in misura pari al 100%; • i corsi sportivi e ricreativi (codice Ateco 855100), le attività dei musei (codice Ateco 910200), delle biblioteche (codice Ateco 910100), dei luoghi e monumenti storici (codice Ateco 910300), con quota percentuale ai fini del calcolo del contributo in misura pari al 200%. <p>Possono comunque essere individuati ulteriori codici Ateco con uno o più DM.</p> <p>Il contributo a fondo perduto riconosciuto dal Decreto Ristori è aumentato di ulteriore 50%, rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1, per determinate attività a favore dei soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzata da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020 e dell'art. 30 del DL 149/2020 (zone arancio o rosse). - esercenti le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> • gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (codici Ateco 561030 e 561041); • bar e altri esercizi simili senza cucina (codici Ateco 563000); • alberghi (codice Ateco 551000). <p>Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nell'anno 2021 (nel limite di spesa di 280 milioni di euro), se interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM 3.11.2020, agli operatori:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - con sede operativa nei centri commerciali; - delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020. <p>Per tali soggetti il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di istanza e sarà determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui al DL 137/2020 (c.d. Decreto Ristori) se l’attività prevalente rientra nel nuovo Allegato 1 al Decreto ristori -bis; - entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati della domanda trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25 del DL 34/2020 e alle condizioni stabilite dai commi 3 e 4 del DL 137/2020 (ossia calo del fatturato o partita Iva attiva dall’1.1.2019) se l’attività prevalente non rientra nell’Allegato 1 al Decreto Ristori – bis.
<p>Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (articolo 2)</p>	<p>Per sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno la partita Iva attiva; - dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 2 al Decreto Ristori- bis; - hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. aree rosse). <p>Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020.</p> <p>Il contributo a fondo perduto è determinato con le percentuali riportate nell’Allegato 2 al DL 149/2020.</p>
<p>Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 4)</p>	<p>Viene prorogato, per i soggetti operanti nei settori indicati nell’Allegato 2 del DL 149/2020, nonché per le imprese che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12, che hanno la sede operativa nelle c.d. zone rosse (ex. art. 3 del DPCM 3 novembre 2020), il credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 8 del DL 137/2020, per i mesi di: ottobre, novembre e dicembre 2020.</p>
<p>Cancellazione della seconda rata IMU (articolo 5)</p>	<p>Ferme restando le disposizioni dell’articolo 78 del DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) e dell’articolo 9 del DL 137/2020 (DL Ristori), per il 2020, non è dovuta la seconda rata Imu, in scadenza il 16 dicembre 2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco di cui all’Allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicate nei Comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario</p>

	<p>di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le Ordinanze del Ministero della salute adottate nell'ex artt. 3 DPCM, DL N 149/2020.</p>
<p>Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto (articolo 6)</p>	<p>Il Decreto Agosto all'art. 98 comma 1, ha previsto, a favore dei soggetti Isa, il differimento al 30.04.2021 del termine di versamento della seconda/unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell'Irap in scadenza il 30.11.2020. Per usufruire della proroga appena detta è necessario che il soggetto abbia subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del primo semestre 2019.</p> <p>L'art. 6 del DL Ristori -bis dispone che il differimento al 30.04.2021 si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esercitano specifiche attività nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex art.3, DPCM del 3.11.2020 e 30 del DL 149/2020; - esercitano attività di gestione di ristoranti nelle aree caratteristiche da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 2, DPCM 3.11.2020 e 30 del DL 149/2020.
<p>Sospensione dei versamenti tributari (articolo 7)</p>	<p>Per i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esercenti attività sospese ai sensi dell'art. 1 DPCM 3.11.2020 aventi domicilio fiscale e sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; - esercenti attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio e sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da elevata o massima gravità e da un livello di rischio o alto individuate con le Ordinanze del Ministero della salute adottate ex artt. 2 e 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone arancio e zone rosse); - operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 2, nonché esercenti attività alberghiera/agenzia di viaggi/tour operator, con domicilio/sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello rischio alto, individuate con le ordinanze del ministero della Salute adottate ex artt. 3 DPCM 3.11.2020 e 3, DL N. 149/2020 (zone rosse) <p>è disposta la sospensione dei termini in scadenza il 16.11.2020 relativi al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendenti/assimilati ex artt. 23 e 24, DPR 600/73 e delle

	<p>addizionali regionali/comunali Irpef, operate in qualità di sostituto d'imposta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'Iva. <p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in unica soluzione entro il 16.03.2021: - in forma rateizzata, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, LAVORO E FAMIGLIA	
<p style="text-align: center;">Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive (articolo 11)</p>	<p>Il D.L. 149/2020 prevede la sospensione dei versamenti contributivi in scadenza nel mese di novembre 2020 – con <u>esclusione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria INAIL</u> - a favore dei datori di lavoro privati aventi sede nel territorio dello Stato e appartenenti ai settori di cui all'Allegato 1 del decreto stesso.</p> <p>Viene, inoltre, prevista la sospensione dei <u>contributi previdenziali ed assistenziali</u> in scadenza nel mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati con unità produttive od operative situate nelle cd. zone rosse individuate dalle Ordinanze del Ministero della salute ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (ordinanze del 04 novembre e del 10 novembre 2020) e appartenenti ai settori indicati nell'Allegato 2 del decreto.</p> <p>I versamenti dei contributi così sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il giorno 16 marzo 2021 oppure tramite rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.</p> <p>Al fine del riconoscimento ai beneficiari delle misure di sospensione, l'Agenzia delle Entrate comunicherà all'INPS i dati identificativi dei datori di lavoro beneficiari.</p> <p>L'INPS ha, inoltre, precisato che un'eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancione e rosse, non produce effetti ai fini dell'applicazione della suddetta sospensione contributiva.</p>
<p style="text-align: center;">Misure in materia di integrazione salariale (articolo 12)</p>	<p>Il Decreto Ristori bis introduce due importanti novità in tema di ammortizzatori sociali disponendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il differimento al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 e dei dati utili al pagamento o al saldo degli stessi, la

	<p>cui presentazione, secondo la disciplina ordinaria, si sarebbe collocata nel periodo tra il 1° e il 30 settembre;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ampliamento della platea dei lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. Ristori (sei settimane fruibili nel periodo dal 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021), che risultano così riconoscibili ai lavoratori in forza al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Ristori bis).
<p>Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (articolo 13)</p>	<p>Ai genitori di studenti frequentanti classi delle scuole secondarie di primo grado situate nelle cd. zone rosse, per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, viene riconosciuta la possibilità di fruire di un periodo di congedo retribuito al 50% per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica. Tale possibilità è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori lavoratori dipendenti e solo qualora l'attività lavorativa del genitore non possa essere svolta in modalità smart working.</p> <p>Il medesimo beneficio è riconosciuto ai genitori aventi figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi della L. 104/1992, che siano iscritti a scuole o frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura dai D.P.C.M. del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.</p>
<p>Bonus baby-sitting (articolo 14)</p>	<p>Per i genitori (anche affidatari) lavoratori autonomi delle cd. zone rosse iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'art. 2 c. 26 della L. n. 335/1995 o alle gestioni speciali AGO, aventi figli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, è disposta la possibilità di fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro.</p> <p>Il bonus può essere richiesto alternativamente da entrambi i genitori, solo per il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza e solo qualora non fosse possibile lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile.</p> <p>Inoltre, ai fini del riconoscimento, nel nucleo familiare non deve essere presente altro genitore percettore di ammortizzatori sociali, disoccupato o non lavoratore.</p> <p>Anche in questo caso, il beneficio è riconosciuto anche ai genitori aventi figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi della L. 104/1992, che siano iscritti a scuole o frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura dai D.P.C.M. del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.</p>
<p>Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo Settore (articolo 15)</p>	<p>Per far fronte alla crisi del Terzo Settore, determinata dall'attuale emergenza epidemiologica, è stato istituito il "Fondo straordinario di sostegno degli enti del Terzo Settore" per favorire interventi a favore di:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla L. 266/1991; - associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano, di cui alla L. 383/2000; - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.L. 460/1997, iscritte alla relativa anagrafe.
ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI	
Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi (articolo 28)	Viene precisato che, ai fini del riconoscimento de dell'erogazione dell'indennità di 800 euro stabilita dall'art. 17 del D.L. 137/2020, sono considerati come cessati a causa dell'emergenza epidemiologica <u>tutti</u> i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.
Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (articolo 29)	<p>Vengono portate ad incremento del Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, istituito dal D.L. 137/2020, anche le risorse stanziare dall'art. 218 bis del D.L. 34/2020.</p> <p>Il Fondo è stato istituito con il Decreto Ristori per incentivare l'adozione di misure di sostegno e ripresa di associazioni e società sportive dilettantistiche che abbiano cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti di sospensione delle attività sportive.</p>
Entrata in vigore (articolo 32)	Il decreto è entrato in vigore il 9 novembre 2020.